



Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi
2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il
capitale sociale mediante emissione di azioni di
finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per
un periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione, in una o più volte, per un importo
massimo di 126 milioni di Euro.

La normativa recata dal Testo Unico bancario e dalle relative disposizioni attuative della Banca d'Italia prevedono come obbligatoria la presenza nello statuto di una previsione che consenta alla BCC di emettere una particolare specie di azioni, le azioni di finanziamento, di cui all'art. 150-ter del Testo Unico bancario, previsione inserita nell'art. 22 bis del nuovo statuto sociale.

Tale emissione, eventuale e possibile solo al verificarsi delle condizioni normativamente sancite (in pratica solo nel caso in cui la Banca versi una situazione di inadeguatezza patrimoniale) concessa in conformità alle disposizioni della Capogruppo e previe le necessarie autorizzazioni dell'Autorità di vigilanza, consente alla BCC emittente di ricevere in tempi solleciti un sostegno finanziario sotto forma di sottoscrizione da parte dei soggetti previsti dal Testo Unico bancario, delle azioni di finanziamento computabili come capitale di qualità primaria della banca emittente.

Al fine di consentire una tempestiva emissione delle stesse in caso di bisogno, le norme del Codice civile e la disciplina di vigilanza della Banca d'Italia prevedono che la possibilità di tale emissione sia attribuita agli amministratori della banca con una permanente clausola di delega, che deve essere rinnovata dall'assemblea straordinaria della BCC ogni 5 anni.

La possibilità di emettere tali particolari azioni, ricorrendone la necessità e le condizioni di legge e di statuto, potrà quindi avvenire in una o più volte da parte degli amministratori fino ad un importo massimo stabilito in misura pari a quella dei fondi propri della Società risultanti al 31 dicembre precedente la modifica statutaria e che, nel caso di Credifriuli, si traduce in un importo pari a 126 milioni di Euro.

Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dai soggetti previsti dalla legge, vale a dire dalla Capogruppo, dai sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo quali il Fondo di Garanzia dei Depositanti e dai i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quali Fondosviluppo. Si tratta, quindi, di soggetti del Gruppo o comunque espressione del sistema del Credito Cooperativo.

Ai sottoscrittori spettano, in qualità di soci finanziatori, diritti di voto nella BCC a favore della quale è stato attuato l'intervento di sostegno, proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse e in deroga al principio del voto capitaro. Nessun diritto di prelazione compete ai soci cooperatori. Ai soci finanziatori sono attribuite dal Testo Unico bancario e dallo statuto sociale prerogative rilevanti in materia di nomine degli organi sociali. In ogni caso, i soci finanziatori dovranno agire in conformità ai principi cooperativi della mutualità, favorendo lo sviluppo della comunità locale e gli interessi dei soci della banca.